



Cod. H27B/P2
Cod. FL/ne
Circ. n. 128

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm - aoo_generale
Prot.: 0003499
Data: 02/10/2015

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Trasparenza e Anticorruzione - Adempimenti per gli Ordini.

In data 24 settembre 2015 è stata depositata la sentenza del Tar Lazio 11391/2015, allegata, con cui è stato rigettato il ricorso del Consiglio Nazionale Forense avverso la delibera A.N.AC. n. 145/2014 che aveva stabilito l'applicabilità anche agli Ordini della normativa anticorruzione.

Da una lettura della sentenza emerge chiaramente che la stessa si applica, per molti aspetti, solo agli avvocati.

Nella sentenza viene infatti esplicitato che il Consiglio Nazionale Forense e gli Ordini circondariali, in base alla recente legge forense (L. 247/2012) sono "enti pubblici non economici" (ed ad oggi non esiste nell'ordinamento una norma simile per CNAPPC e Ordini provinciali) e che gli Ordini degli avvocati sono pubblici perchè legati alla funzione sociale dell'avvocato ed al costituzionale diritto alla difesa.

Oltre a ciò, si osserva che fin dal 5 marzo 2014 il CNAPPC ha sempre sostenuto l'applicabilità, seppur in parte, della normativa su trasparenza ed anticorruzione; a tal fine, nel gennaio 2015, nel tavolo di confronto tra il CNAPPC e la Rete delle Professioni Tecniche, sono state fornite dall'A.N.AC. alcune indicazioni per consentire agli Ordini professionali l'applicazione della normativa vigente in tema di trasparenza e anticorruzione, ma con dei vincoli meno stringenti e più agevoli da applicare per gli Ordini territoriali, a fronte della loro natura sostanzialmente differente da quella delle Amministrazioni pubbliche, anche relativamente a personale in organico e costi di gestione.



